



OSSERVATORIO SULLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA N. 5/2020

2. RISARCIMENTO DEL DANNO E *TECHNICAL ISSUES*: LA CORTE NOMINA GLI ESPERTI INDIPENDENTI NEL CASO *ARMED ACTIVITIES ON THE TERRITORY OF THE CONGO*

[*Armed Activities on the territory of the Congo, Democratic Republic of the Congo v. Uganda, Order 8 September 2020.*](#)

[*Armed Activities on the territory of the Congo, Democratic Republic of the Congo v. Uganda, 12 October 2020.*](#)

1. Introduzione

L'8 settembre e il 12 ottobre 2020, la Corte internazionale di giustizia ha emesso due ordinanze concernenti la nomina di esperti indipendenti, ai sensi dell'art. 50 del suo Statuto, nell'ambito del caso *Armed activities on the territory of the Congo*, instaurato su ricorso della Repubblica Democratica del Congo (RDC) nei confronti dell'Uganda. Gli esperti sono chiamati ad assistere la Corte nella determinazione delle riparazioni dovute dall'Uganda alla RDC, per gli illeciti accertati dalla Corte nel 2005. Nel giudizio di merito, la Corte aveva riscontrato la responsabilità dell'Uganda per l'occupazione militare della regione dell'Ituri, per l'assistenza fornita ai gruppi paramilitari operanti nel restante territorio del Congo, accertando altresì, la commissione di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario. In via ulteriore, la Corte aveva riscontrato che l'Uganda fosse responsabile per gli atti di depredazione e sfruttamento illegale delle risorse naturali, commessi dai membri delle proprie forze armate nel territorio della RDC, e che fosse, altresì, responsabile, in quanto Stato occupante, per la mancata prevenzione del saccheggio delle risorse naturali congolese nell'Ituri.

Per altro verso, la Corte aveva accertato la violazione, da parte della RDC, degli artt. 22 e 29 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961, per l'attacco commesso, dalle forze armate della RDC, contro l'Ambasciata ugandese, sita a Kinshasa, e per la mancata protezione del personale diplomatico dell'Uganda. A fronte degli illeciti accertati, la Corte aveva riconosciuto che entrambe le parti avessero l'obbligo di riparare le violazioni commesse, riservando la decisione sulle specifiche misure rimediali ad un futuro ed eventuale procedimento, nel caso di mancato accordo sul punto tra le parti.

Non essendo mai stato raggiunto tale accordo, nel 2015, la RDC ha adito nuovamente la Corte, chiedendole di pronunciarsi sull'ammontare delle riparazioni ad essa dovute da parte dell'Uganda. Accertata l'impossibilità del negoziato, la Corte ha riaperto il procedimento relativamente alla determinazione delle riparazioni e, con le ordinanze in esame, ha proceduto alla nomina degli esperti, avendo riscontrato la sussistenza di diverse questioni tecniche legate alla quantificazione dei danni. È necessario osservare che la Corte ha ritenuto che l'esigenza di una perizia tecnica sussista solo in relazione alla quantificazione dei danni lamentati dalla DRC, escludendo dall'ambito della perizia la quantificazione dei danni invocati dall'Uganda.

L'analisi delle ordinanze in esame appare di rilevante interesse giuridico, non solo perché si inserisce, come visto, nel contesto di un caso particolarmente importante, ma anche perché offre l'occasione per far chiarezza sulla funzione e sul ruolo degli esperti *ex curia*. Infatti, nella prassi precedente, la Corte si è avvalsa del potere di nominare esperti indipendenti solo in tre casi: *Corfù Channel*, *Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area* e *Maritime Delimitation in the Caribbean Sea and the Pacific Ocean*. Peraltro, nel caso del *Golfo del Maine*, la Corte aveva nominato gli esperti su richiesta delle parti. Occorre notare che anche la Corte Permanente di giustizia internazionale fece ricorso agli esperti *ex curia* nel caso dell'*Officina di Chorzon*.

Dalla prassi esigua emerge un approccio particolarmente cauto della Corte, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 50, che solleva numerose questioni di rilievo relative tanto alla figura degli esperti quanto all'approccio della Corte nell'esercizio di tali poteri.

2 La funzione svolta dagli esperti nella valutazione del danno

Avvalendosi dei poteri di cui all'art. 50 dello Statuto, la Corte ha definito il mandato specifico dei quattro esperti indipendenti. Infatti, come previsto dall'art. 67 del Regolamento, la Corte, qualora intenda ottenere la perizia di esperti indipendenti, dovrà altresì definire “*the subject of the enquiry or expert opinion, stating the number and mode of appointment of the persons to hold the enquiry or of the experts, and laying down the procedure to be followed*”. Pertanto, la funzione svolta dagli esperti viene individuata, di volta in volta, dalla Corte attraverso la specifica circoscrizione dell'oggetto della perizia.

Nel caso in esame, l'oggetto dell'analisi tecnica riguarda tre specifiche categorie di danni: “*loss of human life, loss of natural resources, property damage*” (ordinanza dell'8 settembre 2020, par. 15). La Corte ha specificato il mandato degli esperti, definendo nel dettaglio i quesiti posti in relazione a ciascuna delle tre voci del danno, precisando che essa continuerà ad esaminare la totalità delle doglianze dedotte e delle difese eccepite.

Per quanto riguarda il danno derivante dalla perdita di vita umane, gli esperti dovranno determinare la stima globale delle morti causate dal conflitto armato e valutare l'ammontare del risarcimento dovuto, “*according to the prevailing practice in the Democratic Republic of the Congo in terms of loss of human life during the period in question*” (ibid., par. 16). Per quanto riguarda il secondo aspetto, gli esperti dovranno quantificare le risorse naturali illegalmente sfruttate, tra le quali oro, diamanti e coltan, presenti nell'Ituri e sulla base di tale dato valutare l'entità del danno sofferto dallo Stato ricorrente. Gli esperti dovranno, inoltre, verificare la quantità delle risorse naturali illegalmente sfruttate, invece, nel restante territorio della RDC e procedere a una stima del loro valore. Infine, in merito al *property damage*, la perizia è volta a determinare il numero e la tipologia di immobili distrutti o danneggiati dalle forze armate ugandesi, nonché l'ammontare dei costi di ricostruzione delle scuole, degli ospedali e delle abitazioni private distrutte. Come espressamente indicato dalla Corte, l'analisi degli esperti si baserà sul materiale probatorio

disponibile in giudizio dalle parti e sui documenti pubblici pertinenti, tra i quali, in particolare, i rapporti delle Nazioni Unite citati nella sentenza del 2005. Tra questi rilevano, ad esempio, il *Final Report of the Panel of Experts on the illegal exploitation of natural resources and other form of wealth of DR Congo* e i numerosi *Reports of the Secretary-General on MONUC*.

Alla luce di quanto evidenziato, il ruolo degli esperti appare principalmente orientato ad una funzione di *fact-assessment*, non essendo chiamati a raccogliere ulteriori elementi di prova, né a svolgere accertamenti tecnici in loco, dovendo piuttosto compiere una valutazione tecnica dei dati prospettati dalle parti e raccolti nei documenti pubblici rilevanti. Da questo punto di vista, il caso in esame si distingue dal precedente caso *Maritime Delimitation*, nel quale la funzione svolta dagli esperti indipendenti era riconducibile al reperimento di dati empirici al fine di accertare gli elementi fattuali oggetto della controversia (L.C. LIMA, *Habemus periti: l'ordinanza di nomina degli esperti nel caso della delimitazione marittima tra Costa Rica e Nicaragua*, OIDU, 2017). Il caso in esame risulta, invece, più affine al precedente dello *Stretto di Corfù* nel quale la Corte ricorse al parere degli esperti, non solo nel giudizio di merito, ma anche in sede di determinazione delle riparazioni dovute al Regno Unito da parte dell'Albania. In quel caso, però, gli esperti erano chiamati a fornire una stima tecnica unicamente sull'ammontare dei danni materiali, derivanti dalla distruzione e dal danneggiamento di due imbarcazioni britanniche, avvenuti in acque albanesi. Diversamente dal caso in esame, la Corte non ritenne necessario consultare gli esperti relativamente ai danni derivanti dalla perdita di vite umane e dalle lesioni subite dall'equipaggio delle due imbarcazioni (ICJ, *Corfù Channel, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania, Order, 17 December 1948 e Order, 19 November 1949*).

Naturalmente, nonostante le differenze tra le funzioni espletate, il ruolo degli esperti risulta, in ogni caso, incentrato sull'analisi degli elementi di fatto sottesi alla controversia. Infatti, in via generale, gli esperti sono chiamati a fornire una lettura, alla stregua delle proprie competenze tecniche, dei fatti sui quali successivamente si pronuncerà la Corte. Concretamente, la specifica funzione degli esperti dipenderà dalle esigenze concrete del caso, individuate dalla Corte e sulle quali vengono modellati gli specifici incarichi degli esperti.

3. *La ratio sottesa alla nomina degli esperti e la metodologia della Corte nella quantificazione del danno*

In materia la Corte dispone di un ampio margine di discrezionalità, come si evince tanto dall'art. 50 quanto dall'art. 67 del Regolamento, che prevedono che la Corte possa affidare una perizia ad esperti esterni in ogni fase del procedimento qualora lo ritenga necessario. Pertanto, il ventaglio di ipotesi in cui la Corte può avvalersi di questo potere istruttorio appare piuttosto ampio. Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto che le stime e gli elementi probatori, dedotti dallo Stato ricorrente, sollevassero questioni di natura tecnica “*that call for the application of Article 50 of the Court's Statute*” (ordinanza, par.15).

È interessante notare che l'Uganda ha obiettato la decisione della Corte, sostenendo, per un verso, che nel caso in esame non vi sarebbero state particolari esigenze istruttorie tali da richiedere l'intervento degli esperti e che la Corte avrebbe dovuto procedere alla valutazione del materiale probatorio prodotto in giudizio, basandosi “*on its own assessment of the evidence vis-à-vis the applicable principles of international law*”. Per altro verso, come si vedrà nelle pagine che seguono, l'Uganda ha manifestato la propria contrarietà alla nomina degli esperti, sostenendo che l'indagine tecnica interferirebbe con l'allocatione dell'onere probatorio tra le parti (Ordinanza, par. 12). Perplessità analoghe sono state espresse anche dal giudice Sebutinde, secondo la quale la controversia “*is not a case involving technical complexities*” e, conseguentemente, l'esercizio dei poteri di cui all'art. 50 risulterebbe inopportuno, determinando un indebito

deferimento della funzione giudiziaria agli esperti, in quanto le questioni relative al risarcimento, nel caso in esame, sarebbero “*within the realm of normal judicial expertise*” (*Separate Opinion*, par. 5-8). In particolare, secondo il giudice, la prassi dimostrerebbe l'esistenza di alcuni parametri minimi seguiti dalla Corte, tra i quali la sussistenza di problemi tecnico-scientifici particolarmente complessi che nel caso in esame a suo avviso non erano presenti. Al riguardo, occorre segnalare che la prassi della Corte non offre chiarimenti certi sui criteri che la guidino nell'esercizio del potere di nominare esperti indipendenti. Certamente, il numero esiguo di precedenti mostra un approccio particolarmente cauto della Corte. Infatti, nella prassi precedente, la Corte si è astenuta dal nominare esperti indipendenti anche in casi che implicavano questioni tecniche di notevole complessità (quali, ad esempio, *ICJ, Whaling in the Antarctic; Temple of Preah Vihear, Cambodia v Thailand; Pulp Mills on the River Uruguay*).

L'approccio prudente della Corte può dipendere da varie ragioni, che non possono essere analizzate esaurientemente in questa sede. Tuttavia, è necessario osservare che tale approccio può essere riconducibile all'esigenza di salvaguardare il corretto funzionamento della funzione giudiziaria, assicurando che le controversie vengano risolte dalla Corte applicando il diritto internazionale e, quindi, attraverso l'adozione di criteri giuridici e non meramente scientifici. In tal senso, è stato notato che il principio *iura novit curia* possa restringere l'operatività delle prerogative di cui all'art. 50, poiché “*since the Court knows the law, it cannot outsource its judicial function to experts*” (T. SCOVAZZI, *Between Law and Science: Some considerations inspired by the Whaling in the Antarctic judgment*, in *QIL*, 2015, p. 17; S.M. YUSUF, *Le recours à des experts de signés par la Cour en vertu de l'article 50 du Statut, Discourse devant la Sixième Commission de l'Assemblée Générale*, 26 ottobre 2018). Il principio *iura novit curia*, stabilendo che il ruolo del giudice è quello di conoscere e applicare il diritto, mentre i fatti vanno provati dalle parti, afferma in primo luogo la competenza esclusiva dell'organo giudiziario sulle questioni giuridiche. Dunque, rispetto a queste ultime, il contributo degli esperti risulterebbe assolutamente non necessario e inopportuno. Parte della dottrina ha evidenziato come il principio *iura novit curia* trovi un implicito riconoscimento nell'art. 38, par.1, dello Statuto, ai sensi del quale la funzione della Corte consiste nella risoluzione delle controversie in base al diritto internazionale (G. FIZTMAURICE, *The law and procedure of the International Court of Justice*, Cambridge, 1986, p. 531). Da questo punto di vista, il principio *iura novit curia* assume una funzione di bilanciamento tra il ruolo degli esperti e quello della Corte. Infatti, come visto, lo stesso ruolo degli esperti è modellato in ragione della distinzione tra questioni di fatto e questioni giuridiche (C. FOSTER, *Court-appointed expert*, *MPEPIL*, 2019).

Tuttavia, nel valutare l'opportunità della decisione della Corte di ricorrere agli esperti, la distinzione tra questioni di fatto e questioni giuridiche non deve essere enfatizzata. In primo luogo, occorre evidenziare che, in concreto, i confini tra questioni giuridiche e questioni di fatto possono risultare sfumati e, spesso, la prassi pone questioni complesse, nelle quali la componente scientifica o tecnica è inscindibilmente connessa a quella giuridica. Rispetto a tali ipotesi, pertanto, potrebbe essere utile adottare un approccio combinato “*of both the judicial mind, as well as expert opinions*” (MBENGUE M.M., *Between law and science: a commentary on the Whaling in the Antarctic case*, *QIL*, 2015, p.8).

Inoltre, è necessario sottolineare che il ruolo degli esperti non si sovrappone a quello della Corte, dal momento che gli esperti sono essenzialmente chiamati a chiarire e delucidare fatti, mentre la categorizzazione giuridica e l'interpretazione di tali fatti è rimessa esclusivamente alla Corte. Il punto è stato ribadito dalla Corte nella prima delle due ordinanze in esame, nella quale ha specificato che il parere degli esperti non pregiudicherà in alcun modo “*the amount of reparation due*”, né le altre questioni implicate nella controversia (*ICJ, Order*, par.

13). In altre parole, la quantificazione dei danni e del risarcimento sarà il risultato del giudizio autonomo della Corte e, sotto questo profilo, l'*expert opinion* costituisce un mero mezzo procedurale a disposizione della Corte. Alla luce di queste considerazioni, i rilievi critici, riportati sopra, possono essere ridimensionati, rilevando, inoltre, come la necessità di una perizia possa sussistere anche in assenza di lacune probatorie o complessi problemi scientifici. Infatti, anche in dottrina, viene sottolineata l'accentuata flessibilità di tale potere istruttorio, osservando che la norma statutaria non richiede alcun requisito minimo, ai fini del suo esercizio, in termini di "*complexity of the case*" e che non esistono questioni rispetto alle quali il ricorso ad esperti risulti di per sé inopportuno (F. CITTADINO, *Science novit curia? Damage evaluation methods and the role of experts in Costa Rica v. Nicaragua case*, *QIL*, p. 44; C. FOSTER., *New clothes for the Emperor? Consultation of experts by the International Court of Justice*, *Journal of Int. Disp. Settlement*, 2014, p.163). Pertanto, il ricorso agli esperti sarebbe non solo opportuno, ma anche auspicabile ogni qualvolta il contributo degli esperti possa consentire alla Corte un pieno ed esaustivo apprezzamento delle questioni in oggetto.

Per quanto riguarda, nello specifico, le questioni risarcitorie, raramente si dubita dell'utilità di *expertises* esterne nella quantificazione del danno, data la complessità delle attività di calcolo del *quantum* risarcitorio e di valutazione dei danni che, spesso, richiedono competenze e conoscenze specifiche, delle quali il giudice non è in possesso (M.W. SWINEHART, *Reliability of expert evidence in International Disputes*, in *Michigan Journal of Int. law*, 2017, pp. 287-347). Sotto tale profilo, il caso in esame risulta particolarmente complesso non solo per le stime presentate dalle parti, ma anche per la complessità dei fatti, dai quali hanno tratto origine i danni lamentati, evidenziata dalla Corte già nella sentenza del 2005 (*Judgment*, par. 61). La mole di informazioni sui fatti, occorsi in un lasso temporale prolungato, rende particolarmente complessa la quantificazione delle perdite subite. Quanto alle stime, la *ratio* dell'impiego di esperti è legata all'esigenza di giungere ad un pieno apprezzamento di informazioni o dati che, per i loro aspetti tecnici, risulterebbero difficilmente comprensibili senza la mediazione degli esperti, dal momento che le stesse vengono spesso riportate attraverso grafici e statistiche.

Da questo punto di vista, la decisione della Corte segna un importante mutamento di indirizzo rispetto alla giurisprudenza più recente in materia di riparazioni. Ad esempio, nella controversia tra Costa Rica e Nicaragua, relativa al risarcimento del danno ambientale, la Corte non si è avvalsa degli esperti, nonostante le peculiari circostanze del caso sollevassero diverse questioni tecniche. In quel caso, la Corte ha determinato l'ammontare del risarcimento secondo equità, a causa dell'assenza di prove conclusive sull'esatto ammontare del danno (*Certain activities carried out by Nicaragua in the border area, Costa Rica v. Nicaragua, Compensation, Judgment*, 2018, par. 35).

Se ne potrebbe dedurre che, nel caso odierno, la Corte intenda adottare una metodologia opposta nella valutazione del danno. Il ricorso al parere degli esperti ha, infatti, lo scopo di orientare la quantificazione del risarcimento sulla base di canoni obiettivi. Sotto tale profilo, la decisione della Corte appare particolarmente importante, in quanto l'ausilio degli esperti potrebbe consentire alla Corte di assumere un metodo coerente nella valutazione dei danni, bilanciando le valutazioni tecniche con quelle prettamente giuridiche (F. CITTADINO, *Science novit curia*, cit, pp. 49-51; E. FASOLI, *The ICJ and the compensation for environmental damage in Costa Rica/Nicaragua case: Does the application of equitable principles offset independent technical expertise ?*, in *QIL*, 2019). È necessario evidenziare ulteriormente che la questione dello sfruttamento delle risorse naturali presenta numerosi aspetti tecnici, data l'eterogeneità delle risorse in questione, le dimensioni raggiunte dagli atti di sfruttamento, qualificati come atti di *mass-scale looting* e le

complessità legate all'individuazione del valore di mercato delle diverse tipologie di risorse illegalmente sfruttate.

4. *Esperti ex curia e parti: questioni probatorie*

Un ultimo aspetto, che merita di essere menzionato, riguarda il rapporto tra il ruolo degli esperti *ex curia* e quello delle parti nella produzione del materiale probatorio. La questione investe una duplice piano, in quanto riguarda, da una parte, il rapporto tra la Corte e le parti nell'accertamento dei fatti in disputa e, dall'altra, l'allocatione tra le parti dell'onere probatorio. In merito al primo profilo, è necessario soffermarsi nuovamente sul principio *iura novit curia* che, come visto, rimettendo alle parti il compito di provare i fatti in giudizio, delinea implicitamente un ruolo passivo dell'organo giudiziario nell'indagine sulle questioni di fatto (DEVANEY J., *Evidence: International Court of Justice*, MPEPIL, 2018; L. FUMAGALLI, *Jura novit curia*, MPEPIL, 2018, par. 2).

In altre parole, i fatti in giudizio vengono dedotti e dimostrati dalle parti. Per contro, in base al principio *iura novit curia*, la Corte gode di un ampio margine di apprezzamento in ordine alle questioni giuridiche. Infatti, per quanto riguarda le questioni giuridiche, non sussiste in capo alle parti un vero e proprio onere probatorio, sebbene il regolamento preveda che le parti inseriscano nelle proprie memorie anche gli argomenti giuridici, posti a fondamento delle proprie pretese. A tal riguardo, parte della dottrina ha spiegato l'atteggiamento cauto della Corte, nell'uso delle prerogative di cui all'art. 50, in ragione del fatto che la produzione delle prove sia affidata in via di principio alle parti. Di conseguenza, la Corte assumerebbe un ruolo attivo nel *fact-finding* della controversia solo in via sussidiaria, rispetto alle parti, al ricorrere di particolari circostanze (DEVANEY J., *Fact-Finding before the International Court of Justice*, Cambridge University Press, 2016, pp. 73 -126).

Tra queste circostanze vengono in rilievo i casi di mancata comparizione di una delle parti in giudizio. Tale scenario caratterizzò, a differenza del caso in esame, il precedente del 1949, nel quale l'Albania non prese parte al procedimento relativo alle riparazioni. Significativamente, la Corte diede atto della mancata comparizione dell'Albania nell'ordinanza di nomina degli esperti, richiamando espressamente l'art. 53 dello Statuto, ai sensi del quale, nel caso in cui una delle parti non compaia in giudizio o non provveda a difendere la sua causa, la Corte potrà pronunciarsi sulle domande della controparte su richiesta della stessa. Nello specifico, la Corte ritenne applicabile il paragrafo 2 dell'art. 53, in base al quale, in tali ipotesi, la Corte deve accertare che le domande siano fondate in fatto e in diritto. La norma non prescrive una mera verifica della competenza e della giurisdizione, che in ogni caso viene effettuata d'ufficio dalla Corte, ma richiede anche un accertamento ulteriore sui profili sostanziali, giuridici e fattuali, volto ad assicurare il corretto svolgimento del processo, nonostante la mancata comparizione di una delle parti.

Si deve notare che la Corte, in queste ipotesi, ha fatto spesso riferimento al principio *iura novit curia*, affermando, ad esempio che “*the principle jura novit curia signifies that the Court is not solely dependent on the argument of the parties before it with respect to the applicable law, so the absence of one party has less impact*” (*Military and paramilitary activities in and against Nicaragua, Nicaragua v. United States, Judgment*, par. 29). In questi casi, però, la Corte deve necessariamente assumere un ruolo maggiormente attivo anche nell'indagine dei fatti, non potendosi basare unicamente sulle prove fornite da una sola parte. Secondo un indirizzo costante, nei casi di mancata comparizione di una delle parti, la Corte deve verificare con particolare scrupolo di essere in possesso di tutte

le informazioni potenzialmente disponibili (ICJ, *Nicaragua v. United States*, cit, par. 31; *Nuclear Tests*, I.C.J. Reports 1974, par. 31).

È evidente che i poteri di cui all'art. 50 rappresentino un mezzo efficace per far fronte alle particolari esigenze poste dalla presenza di una sola parte in giudizio. Occorre, però, rilevare che, come visto, l'esercizio del potere di nominare esperti non è subordinato al ricorrere di circostanze predeterminate ed è ricollegato ad una pluralità di esigenze, variabili a seconda delle caratteristiche del caso concreto. A ben vedere, nel caso del 1949, la mancata comparizione dell'Albania fu solo uno degli elementi che la Corte tenne in considerazione: “*the estimates and figures submitted by the Government of the United Kingdom raise questions of a technical nature which call for the application of Article 50 of the Statute*” (Ordinanza, p. 5).

Inoltre, sebbene la produzione delle prove sia normalmente affidata alle parti, la Corte è investita di diversi *fact-finding powers*, che le permettono di assumere un ruolo maggiormente attivo nell'accertamento della dimensione fattuale della disputa, qualora la stessa lo ritenga necessario (M. MOLDNER, R. WOLFRUM, *International Courts and Tribunal, Evidence*, in *MPEPIL*, 2018). L'art. 50 dello Statuto si inserisce, infatti, in un quadro più ampio di norme; tra queste, ad esempio, gli artt. 48 e 49, in base ai quali la Corte adotta le misure riguardanti l'espletamento delle prove, potendo anche richiedere alle parti di produrre qualsiasi documento o fornire spiegazioni. Tali prerogative sono state esercitate dalla Corte anche nel caso in esame. La Corte, già nel 2018, aveva richiesto alle parti di fornire ulteriori informazioni riguardo taluni aspetti fattuali, conformemente all'art. 62, par.1, del Regolamento. La ratio delle prerogative istruttorie è legata all'esigenza per la Corte di fondare le proprie decisioni tanto in diritto quanto in fatto che, in misura variabile, sussiste in qualsiasi controversia a prescindere dalle ipotesi ex art. 53. Infatti, i poteri istruttori di cui dispone la Corte sono finalizzati, a garantire che la Corte possa, non solo entrare in possesso di informazioni eventualmente non fornite dalle parti, ma altresì giungere ad esaustiva ed effettiva comprensione della dimensione fattuale delle controversie (Judge Yusuf, *Declaration, Pulp Mills on the River Uruguay, Argentina v. Uruguay*, ICJ Report 2010, par. 5).

Per quanto riguarda, invece, la seconda questione sopramenzionata, occorre segnalare, che lo Stato convenuto ha manifestato la propria contrarietà alla decisione della Corte, sostenendo che l'impiego degli esperti interferirebbe, non solo con il corretto espletamento della funzione giudiziaria, ma altresì con l'allocazione dell'onere probatorio tra le parti. Nello specifico, vertendo sulla quantificazione del danno, l'indagine degli esperti solleverebbe lo Stato ricorrente dall'onere di dimostrare le perdite subite e il nesso causale con le condotte illecite attribuibili all'Uganda (Ordinanza, par. 10).

Sul punto, si deve premettere che la ripartizione dell'onere della prova tra le parti è regolata, in via generale, dal principio *actori incumbit probatio*, in base al quale la parte, che invoca in giudizio un fatto, deve fornire le prove a suo sostegno. In particolare, per quanto riguarda le questioni risarcitorie, la parte che lamenta un danno deve dimostrare tanto la sussistenza del danno quanto il nesso eziologico tra danno e atto illecito. Il principio *actori incumbit probatio*, tuttavia, non ha carattere assoluto, come riconosciuto più volte dalla Corte, che ha inoltre chiarito di potersi pronunciare sul risarcimento anche in assenza di prove adeguate sull'entità del danno (ICJ, *Costa Rica c. Nicaragua*, cit., par.35; *Abmadou Sadio Diallo, Guinea v. Democratic Republic of the Congo, Compensation, Judgment*, 2012, para. 14). Nella fattispecie, il ricorso agli esperti indipendenti non sembrerebbe incidere negativamente su questo piano, dal momento che la perizia si baserà sulle prove disponibili e sui rapporti pubblici.

Tuttavia, la questione dell'interferenza tra esperti *ex curia* e il principio *actori incumbit probatio* potrebbe essere rilevante sotto il profilo del principio di parità delle armi tra le parti. Anche

tale aspetto è stato messo in luce dal giudice Sebutinde, secondo la quale “*the Court is in effect asking the experts to unfairly assist the DRC in augmenting its claim and discharging its evidentiary burden, contrary to the principles of a fair hearing and equality of arms*”. Al riguardo, però, si può osservare che il principio di parità tra le parti appare garantito da alcune caratteristiche proprie della figura degli esperti *ex art. 50*, tra le quali, in primo luogo, l’indipendenza. L’indipendenza degli esperti assicura che il parere reso sia imparziale rispetto alle posizioni delle parti. Infatti, il parere degli esperti ha un rilevante peso probatorio per l’indipendenza e l’imparzialità che lo contraddistingue dalle prove fornite dagli esperti nominati dalle parti (L.C. LIMA, *The evidential weight of experts before the ICJ: Reflections on the Whaling in the Antarctic case*, in *Journal of Int. Dispute Settlement*, 2015, pp. 621-635). Il principio di parità tra le parti appare garantito anche dalle tutele procedurali previste dall’art. 67 del Regolamento della Corte, il base al quale il parere degli esperti viene comunicato alle parti, che hanno la facoltà di presentare le proprie osservazioni. Inoltre, ai sensi dell’art. 65 del Regolamento, le parti hanno la facoltà di esaminare gli esperti nel corso della fase orale del procedimento.

5. Riflessioni a margine

Come emerge dalle questioni affrontate, la decisione della Corte di avvalersi degli esperti indipendenti nella quantificazione del risarcimento appare rilevante e merita di essere accolta positivamente sotto molteplici punti di vista. In una prospettiva generale, la decisione sembrerebbe rivelare un approccio più aperto, da parte della Corte, nell’esercizio del potere di nominare esperti *ex curia*. Un impiego maggiore degli esperti indipendenti da parte della Corte è certamente auspicabile, data la crescente complessità delle controversie dinanzi alla stessa. Infatti, come visto, la figura degli esperti *ex curia* rappresenta un valido strumento, posto a disposizione della Corte, al fine di giungere ad una piena comprensione della dimensione fattuale della controversia.

Come emerso dall’analisi del caso in esame, la nomina degli esperti non determina alcun deferimento della funzione giudiziaria agli esperti, in quanto la funzione degli stessi è circoscritta all’analisi degli aspetti tecnici dei fatti implicati nel caso. Inoltre, il ricorso agli esperti non incide negativamente sul principio *actori incumbit probatio*, dal momento che la perizia, basandosi sulle prove disponibili e sui *reports* citati, non solleva le parti dai rispettivi oneri probatori.

Inoltre, il caso in esame appare segnare un positivo superamento della prassi precedente della Corte che, tradizionalmente, ha preferito affrontare le questioni tecniche e scientifiche, implicate nelle controversie, facendo ricorso ad altre figure di esperti, tra le quali, in particolare, i *phantom experts* (G. GAJA, *Assessing Expert Evidence in the ICJ*, in *LAW & PRAC. INT’L Cts. & Tribunals*, 2016, pp. 409-418). I *phantom experts* costituiscono una particolare tipologia di esperti emersa nella prassi della Corte e priva di un espresso riscontro normativo. Tali esperti, a differenza degli esperti *ex art. 50*, assistono la Corte in modo del tutto informale, poiché non vengono nominati mediante ordinanza e le parti non sono poste a conoscenza del contributo da essi fornito.

L’utilizzo degli esperti indipendenti, ai sensi dell’art. 50, risulta certamente preferibile al ricorso ai *phantom experts*, alla luce delle particolari garanzie procedurali conferite alle parti dallo Statuto e dal Regolamento, che assicurano trasparenza del procedimento e uguaglianza delle parti.

ELEONORA CASTRO